



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. RAFFAELE GRAZIANO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 11

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 23/11/2020

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2020404662496

Esito: RINVIO AL 24/11/2020 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

ORDINANZA.....6

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.

Udienza del 23/11/2020

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. RAFFAELE GRAZIANO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Preliminarmente dobbiamo dare atto che è stata depositata in data odierna in Cancelleria una richiesta di rinvio dell'udienza dibattimentale a data successiva al rientro dell'attuale fase più critica dell'emergenza epidemiologica; in subordine, per un tempo idoneo a scongiurare l'ipotesi che i contatti avuti con il Pubblico Ministero, risultato positivo, possano avere determinato un contagio degli istanti. È a firma degli Avvocati Annicchiarico, Lojacono... Va bene, a nome degli Avvocati Annicchiarico, Lojacono, Caiazza e firmata dagli Avvocati Vozza, Perrone, Melucci, Urso e Convertino. Questa è l'istanza di rinvio. Inoltre si dà atto che è stata depositata... è pervenuta, sempre in data odierna, una giustificazione del teste Fruttuoso, il cui esame era previsto per l'odierna udienza, con una allegata certificazione sanitaria. Per

completezza diciamo dell'argomento do atto e deposito agli atti del... al verbale, perché sia allegata al verbale, l'attestazione dell'avvenuta sanificazione degli ambienti e di tutte le superfici interessate presso l'Aula Bunker di via Cannata (Taranto), rilasciata dalla impresa di manutenzione, pulizie e manutenzione. Do atto anche dell'essere stato depositato - per conoscenza - anche presso la Corte, però essenzialmente come prima destinataria la Procura della Repubblica di Taranto, un esposto-denuncia e contestuale nomina di Parte Offesa e istanza di sequestro da parte del Codacons. È indirizzata alla Procura di Taranto, però è stata inviata anche alla Corte, per cui diamo atto anche di questo deposito. Bene. Allora, invitiamo le Parti e il Pubblico Ministero a pronunciarsi su questo...

P.M. R. GRAZIANO - Devo prenderne visione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, va bene, poi le chiederò di interloquire in merito. Anche le Parti Civili, se vogliono esaminare la documentazione.

(Le Parti prendono visione dei documenti in oggetto).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Pubblico Ministero vuole interloquire su questa istanza?

P.M. R. GRAZIANO – Presidente, il Pubblico Ministero esprime parere contrario sull'istanza di differimento, atteso che la stessa come sappiamo bene... la A.S.L. poi nei casi specifici ha anche un protocollo ad hoc fatto dalle Autorità Giudiziarie con la A.S.L. È la A.S.L. l'unico organo a cui compete diciamo individuare i cosiddetti contatti stretti e procedere poi nel caso alle varie procedure previste dalla normativa. Non c'è un addentellato normativo allo stato che possa diciamo, a parere di questo Ufficio, consentire un puro e semplice rinvio sulla base di dati che, ripeto, non ci sono. I difensori... Peraltro, anche l'ultimo Decreto Legge di recente approvazione ha fissato dei parametri normativi ben precisi in relazione ai quali, a causa dell'emergenza Covid, si può e in taluni casi si deve sospendere il dibattimento, e il caso appunto oggetto della presente istanza assolutamente non rientra nelle fattispecie previste dal legislatore, oltre a quanto già vi ho detto in principio in relazione appunto alla competenza che è della A.S.L. e non del singolo di delibare poi sulla vicenda che ci occupa. Ma, ripeto, a parere di questo Ufficio è dirimente l'assoluta mancanza di un addentellato normativo a legislazione vigente, diciamo ad oggi. Quindi si chiede il rigetto di questa istanza. Il protocollo, quello fra l'Autorità Giudiziaria e la A.S.L. comunque, in ogni caso, io lo offro in visione alla Corte. Se ce l'avete... 16 novembre 2020.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì. No, è...

P.M. R. GRAZIANO – Allora lo produco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – ...nella nostra disponibilità, perché anche il Tribunale ha sottoscritto questo protocollo.

P.M. R. GRAZIANO – Certo Presidente, era un mero scrupolo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pubblico Ministero, per quanto attiene invece alla giustificazione adottata dal teste Fruttuoso cosa...

P.M. R. GRAZIANO – Anche qui, si oppone per le analoghe motivazioni. Allo stato, ad oggi, a quanto risulta diciamo da quel carteggio esaminato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Parti Civili?

AVVOCATO R. ERRICO – Sì, Presidente, l'Avvocato Errico. Mi rimetto alla Corte per la mia parte.

AVVOCATO B. MALAGNINO – L'Avvocato Malagnino, per il Comune di Taranto, si associa a quanto appena chiesto dall'Avvocato Errico.

AVVOCATO M.A. D'ELIA – L'Avvocato D'Elia per i suoi assistiti si rimette alla Corte.

AVVOCATO C. PENTASSUGLIA – Anche l'Avvocato Pentassuglia.

AVVOCATO G. LEUZZI – Avvocato Leuzzi. Ci rimettiamo naturalmente anche noi alla Corte, certo, facendo rilevare che noi abbiamo una posizione anche particolare da un certo punto di vista, veniamo sempre qui solo per salutarvi, perché per ragioni di Covid... Quindi io non so se da un punto di vista pratico in effetti non possa essere invece presa in esame al fine di poter poi consentire un effettivo svolgimento delle udienze che abbia anche una possibilità di previsione per i legali anche che devono partecipare, per quanto sia piacevole sicuramente sempre vedervi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Sì, Avvocato, noi abbiamo tenuto regolarmente udienza. Purtroppo l'ultima volta in cui siete comparsi effettivamente si è verificato un altro problema. Però da quel momento ad oggi le udienze si erano svolte regolarmente e con tutte le precauzioni del caso. Prego, Avvocato.

AVVOCATO F. ZACCARIA – Sì, la Difesa insiste nell'accoglimento delle istanze di rinvio avanzate dai colleghi e chiede però l'espunzione dell'esposto depositato dalla Parte Civile, perché non può fare parte del fascicolo per il dibattimento senza il consenso delle Parti.

AVVOCATO I. IACOBELLIS – Posso? Posso, Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Prego.

AVVOCATO I. IACOBELLIS – Grazie. L'Avvocato Iacobellis, per il verbale, in qualità di Avvocato d'ufficio ovviamente insiste affinché questa eccellentissima Corte accolga l'istanza di rinvio presentata dai colleghi, ritenendo questo difensore quell'istanza corroborata in maniera chiara dalle motivazioni che i colleghi hanno indicato nella medesima istanza. Per quanto riguarda invece l'assenza dell'Ingegnere Fruttuoso, è sotto

gli occhi di tutti – almeno di questi difensori che hanno partecipato a tutte le udienze – dello stato di salute diciamo alquanto precario dell'Ingegnere Fruttuoso. Quindi ritengo, anche alla luce della certificazione medica presente, che si debba ritenere quell'assenza assolutamente e inopinatamente giustificata. Per quanto riguarda invece l'esposto presentato dal Codacons, ovviamente anche questa Difesa si oppone a che quell'esposto rientri nel fascicolo del dibattimento, anche perché ho dato una lettura molto veloce ma non riguarda l'oggetto di questo procedimento. Poi, non solo, l'Avvocato Iacobellis invece in qualità di sostituto degli Avvocati Loreto e Dinacci per Ilva in A.S. e dell'Avvocato Garzone per Partecipazioni Industriali, si associa ovviamente alla richiesta di rinvio formulata e presentata dai colleghi oggi assenti. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego. Allora, ci ritiriamo.

(La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 11:00 e rientra in Aula di udienza alle ore 12:57).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Do lettura dell'ordinanza.

ORDINANZA

La Corte di Assise di Taranto

decidendo sulla richiesta di rinvio della udienza di celebrazione dell'istruzione dibattimentale depositata in Cancelleria in data odierna, a firma degli Avvocati Vozza, Perrone, Melucci, Urso, Convertino e a nome degli Avvocati Annicchiarico, Lojacono e Caiazza (che non risultano firmatari dell'istanza); decidendo altresì sulla giustificazione del teste Ingegnere Fruttuoso, teste/consulente oggi assente;
decidendo infine sulla richiesta di espunzione dell'esposto datato 16/11/2020 a firma dell'Avvocato Ursini quale legale rappresentante dell'associazione Codacons;
esaminati gli atti allegati;
sentite le Parti;

OSSERVA

L'odierna istanza di rinvio dell'attività istruttoria dibattimentale – testualmente - a data

successiva al rientro dell'attuale fase più critica dell'emergenza epidemiologica, ovvero in subordine, a tutela della salute nostra" – cioè degli istanti – dei nostri familiari e della pubblica salute, un differimento temporalmente idoneo a scongiurare la denegata ipotesi che i contatti avuti con il Pubblico Ministero possano aver determinato anche un nostro contagio e a consentire di effettuare nei prossimi giorni gli accertamenti diagnostici in grado di escludere la nostra positività al contagio" trae origine nella circostanza, appresa nella giornata di domenica 22 novembre 2020 attraverso gli organi di stampa, della positività al Covid-19 del Pubblico Ministero che – sempre testuale - partecipa quotidianamente all'istruttoria dibattimentale, Pubblico Ministero con cui i Difensori istanti rappresentano di aver condiviso - testuale - la medesima Aula di udienza per circa nove ore quotidiane per tre giorni consecutivi, da lunedì 16 a mercoledì 18, con inevitabili contatti frequenti e ravvicinati sia nel corso dell'istruttoria sia nelle pause dall'attività processuale, mediante la condivisione dell'area ristoro antistante l'Aula di udienza. Inoltre, nella richiesta di rinvio, gli istanti, nel ribadire la necessità di predisporre ogni cautela, dopo aver richiamato ancora una volta il principio di precauzione, evidenziano allarmanti cortocircuiti comunicativi, atteso che, inspiegabilmente, la positività del Magistrato non sarebbe stata loro immediatamente segnalata, tanto da apprenderla solo dagli organi di stampa.

Anche la istanza di rinvio, inviata via mail allo studio Annicchiarico, dal teste/consulente Ingegnere Fruttuoso, il cui esame avrebbe dovuto essere completato in data odierna, trae argomento dalla medesima circostanza. Più precisamente il teste rappresenta di aver avuto contatti diretti con l'Avvocato Lojacono nelle giornate del 19 e 20 novembre, e allega certificazione a firma del Dottor Mantini in data 22/11/2020, da cui si evince che il predetto difensore avrebbe avuto contatti presso la Corte d'Assise di Taranto in occasione delle udienze del 16, 17 e 18 novembre 2020 con un Pubblico Ministero poi risultato positivo al Covid.

Ebbene, ancora una volta questa Corte è chiamata – perché costretta dai comportamenti difensivi – a pronunciarsi sullo stato attuale della normativa dettata per la tutela della salute, la prevenzione e il contenimento del Covid 19.

A differenza della normativa di urgenza emanata dal marzo del 2020, quella successiva non ha previsto alcuna sospensione generalizzata dell'attività giudiziaria, stabilendo di contro alcune previsioni finalizzate alla gestione di ipotesi in cui si riscontrino delle situazioni di positività.

Tra tali norme il disposto di cui all'Articolo 24 del Decreto Legge 149/2020 che sancisce: i

giudizi penali sono sospesi durante il tempo in cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso, i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 sul territorio nazionale previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro della Salute. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini previsti dall'Articolo 303 del Codice di Procedura Penale.

Il presupposto di legge è quindi che un soggetto sia in quarantena, ovvero sottoposto a isolamento fiduciario in conseguenza delle misure in materia di contenimento Covid previste dalla legge o dalle disposizioni attuative dettate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro della Salute. In altri termini il legislatore – ma non avrebbe potuto essere diversamente – rimette a sé o comunque ai provvedimenti delle autorità competenti in materia sanitaria l'individuazione certa e determinata dei presupposti giustificativi di una detta sospensione.

In base alla Circolare del Ministero della Salute numero 1858429/05/2020, il contatto stretto (esposizione ad alto rischio) è definito nei seguenti termini:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid-19; una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid-19;*
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso Covid-19; una persona che ha avuto un contatto diretto con un caso Covid-19 a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;*
- una persona che si è trovata in ambiente chiuso con un caso Covid-19 in assenza dei dispositivi di protezione individuale idonei;*
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta a un caso Covid-19; oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso Covid-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuali raccomandati o mediante utilizzo di dispositivi di protezione individuali non idonei;*
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti, in qualsiasi direzione, rispetto a un caso Covid-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.*

Anche il protocollo di intesa sottoscritto in data 16/11/2020 dalla locale A.S.L. con il Tribunale

di Taranto, l'Ufficio del Giudice di Pace e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, stabilisce, dopo avere individuato l'unità di crisi, che sarà solo il medico competente ad individuare i cosiddetti "contatti stretti" nel caso di accertata positività del personale o dei Magistrati degli uffici giudiziari del circondario.

Ebbene, nel caso di specie sono state attivate tutte le cautele predisposte per contenere il rischio del contagio da Covid-19.

Nessuno dei componenti di questa Corte, neppure a livello amministrativo, è stato contattato dall'Unità di crisi quale soggetto avente avuto un contatto stretto con il Magistrato. L'Aula di udienza e tutti gli ambienti ad essa annessi sono stati sottoposti a sanificazione, come da certificazione della ditta Costantini Antonio allegata al verbale di udienza. Nelle udienze del 16, 17 e 18 novembre ultimo scorso sono state rispettate tutte le norme previste a cautela della diffusione del contagio. È stato rispettato il numero massimo di soggetti che l'Aula può contenere; ogni soggetto in Aula indossava i dispositivi individuali di sicurezza (mascherine); ogni soggetto in Aula ha rispettato il distanziamento sociale; non vi sono stati assembramenti; sono state periodicamente aperte le porte/finestre dell'Aula in modo da consentire il ricambio dell'aria; sono state effettuate pause circa ogni ora e mezzo.

Inoltre, si evidenzia che è soltanto l'Unità di crisi, individuati i soggetti a contatto stretto, ad informare il medico competente di costoro anche in caso di soggetti residenti in altre province (Articolo 5 del citato protocollo).

Tanto premesso, l'istanza di rinvio e soprattutto l'assenza in Aula – condotta quasi al limite della configurazione dell'abbandono di difesa – di tutti i difensori richiedenti, e comunque di quasi tutti i difensori degli imputati, senza la nomina di un sostituto processuale, appare ancora una volta manifestazione di una volontà defatigatoria volta a prolungare ingiustificatamente la durata del dibattimento, con i conseguenti costi anche in termini strettamente economici.

Tali considerazioni valgano anche in relazione alla giustificazione per l'assenza dell'Ingegnere Fruttuoso, le cui condizioni di salute sono state oltremodo rispettate da questa Corte che ne ha garantito l'esame nelle condizioni più confortevoli possibili, che appare pertanto del tutto pretestuosa e priva di un reale e concreto aggancio fattuale circa i presupposti di un contatto stretto con un soggetto a rischio.

Ne discende che la sua assenza deve dirsi ingiustificata e va sanzionata come da dispositivo.

Infine si ribadisce quanto già osservato con riferimento al principio di precauzione sancito dall'ordinamento comunitario, secondo il quale è necessario individuare un livello del rischio accettabile in materia di ambiente e salute, che è indirizzato al legislatore o comunque alle autorità competenti in materia ambientale e sanitaria e non al Giudice, neppure a quello amministrativo (vedi Cassazione 10 giugno 2020 numero 1105; TAR Roma 12/12/2019 numero 14311; TAR Roma 01 giugno 2012 numero 6136; TAR Roma 16 novembre 2017 numero 11342; TAR Milano 02 luglio 2018 numero 1641; TAR Brescia 16 aprile 2018 numero 419; Consiglio di Stato 1 maggio 2015 numero 2495).

In ultimo, va respinta la richiesta di espunzione dell'esposto Codacons inviato a questa Corte proprio perché, come osservato dai difensori richiedenti, non si tratta di un esposto afferente questo procedimento che assume invece in relazione a questo processo valenza di nota a carattere difensivo proveniente da una parte processuale che può essere acquisita agli atti del dibattimento a norma dell'Articolo 121 del Codice di Procedura Penale;

P.T.M.

rigetta l'istanza di rinvio di cui in premessa;

dispone la citazione a cura della Cancelleria del teste/consulente Fruttuoso con la sanzione di euro 300,00 per l'udienza del 09 dicembre 2020, ore 09:30, Aula Bunker.

Rigetta l'istanza di espunzione della nota Codacons.

Rinvia all'udienza del 24 novembre 2020 per l'esame del teste Tognotti.

PRESIDENTE – Va bene, l'udienza è tolta. È rinviata a domani, ore 09:30.

